

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X  
C 272

31° anno  
21 ottobre 1988

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
88/C 272/01	ECU .....	1
88/C 272/02	Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione .....	2
88/C 272/03	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	2
	<b>Corte di giustizia</b>	
88/C 272/04	Sentenza della Corte (terza sezione), del 22 settembre 1988, nella causa 159/86: Michele Canters contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Dipendente — Indennità di espatrio</i> ) .....	3
88/C 272/05	Sentenza della Corte (prima sezione), del 22 settembre 1988, nella causa 148/87: Th. Frydendahl Pedersen A/S contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Rimborso di diritti all'importazione</i> ) .....	3
88/C 272/06	Sentenza della Corte (prima sezione), del 22 settembre 1988, nel procedimento 236/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Landessozialgericht per il Land della Renania settentrionale-Westfalia): Anna Bergemann contro Bundesanstalt für Arbeit ( <i>Previdenza sociale — Assegni di disoccupazione</i> ) .....	3
88/C 272/07	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 22 settembre 1988, nel procedimento 268/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Tariefcommissie di Amsterdam): Cargill B.V. contro Ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle accise ( <i>Pule di soia — Classificazione doganale</i> ) .....	4

## II Atti preparatori

### Commissione

88/C 272/08	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità .....	5
-------------	--	---

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
88/C 272/09	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori .....	6
88/C 272/10	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica .....	7

---

### III *Informazioni*

#### **Commissione**

88/C 272/11	Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia .....	10
88/C 272/12	Comunicazione concernente il contingente 1988 di riso semigreggio in provenienza dai paesi ACP .....	10

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (¹)

20 ottobre 1988

(88/C 272/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4893	Peseta spagnola	136,491
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,9011	Scudo portoghese	171,212
Marco tedesco	2,07403	Dollaro USA	1,15173
Fiorino olandese	2,33859	Franco svizzero	1,75178
Sterlina inglese	0,652908	Corona svedese	7,15454
Corona danese	7,99934	Corona norvegese	7,67455
Franco francese	7,08602	Dollaro canadese	1,38000
Lira italiana	1544,81	Scellino austriaco	14,5797
Sterlina irlandese	0,775993	Marco finlandese	4,90464
Dracma greca	170,030	Yen giapponese	146,039
		Dollaro australiano	1,40028
		Dollaro neozelandese	1,85763

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Decisione «apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione**  
(88/C 272/02)

*(Base giuridica: regolamenti (CEE) n. 918/83 (¹) e (CEE) n. 2290/83 (²))*

*Pratica: XXI/B/3 — 017/88*

La Commissione ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «CRAY-Computer, model X-MP 14 SE» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, che costituisce oggetto della domanda della Repubblica francese del 14 giugno 1988, ordinato nel gennaio 1988, è destinato ad essere utilizzato per:

- taluni aspetti della ricerca di base nel campo della fusione controllata;
- lo studio e la concezione di reattori nucleari;
- lo studio degli elementi combustibili.

*Motivazione*

È considerato rispondere alle esigenze per l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2290/83.

---

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(²) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

---

**Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(88/C 272/03)

La Commissione, con decisione C(88) 1929 del 18 ottobre 1988, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario i tessuti e sacchi, categoria 33, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione sino al 31 dicembre 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64.

---

La Commissione, con decisione C(88) 1930 del 18 ottobre 1988, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione, codice NC 8528 10 40, 10 50, 10 60, 10 71, 10 73, 10 79, 10 91, 10 99 originari di Taiwan e della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 4 ottobre 1988 e fino al 28 febbraio 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64.

## CORTE DI GIUSTIZIA

### SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 22 settembre 1988

nella causa 159/86: Michele Canters contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(Dipendente — Indennità di espatrio)

(88/C 272/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 159/85, Michele Canters, agente della Commissione delle Comunità europee in servizio presso lo stabilimento d'Ispra del Centro comune di ricerca, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Biel, 18a, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra Marie Wolfcaius, assistita dall'avv. Aloyse May), avente ad oggetto l'annullamento del diniego di pagare al ricorrente l'indennità di espatrio dal 4 maggio 1978, la Corte (terza sezione), composta dai sigg.: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling, e Y. Galmot, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunziato, il 22 settembre 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione 1° aprile 1986, con cui la Commissione ha negato al ricorrente l'indennità di espatrio per il periodo 4 maggio 1978 - 30 aprile 1985, è annullata.
2. La Commissione è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU n. C 206 del 16. 8. 1986.

### SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 22 settembre 1988

nella causa 148/87: Th. Frydendahl Pedersen A/S contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(Rimborso di diritti all'importazione)

(88/C 272/05)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 148/87, Th. Frydendahl Pedersen A/S, Hvide Sande (Danimarca), con l'avv. A. Torbøl, del foro

(<sup>1</sup>) GU n. C 173 del 30. 6. 1987.

di Copenaghen, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso Stanbrook and Hoopers, 7, Val Sainte-Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Sack e sig.na I. Langermann), avente ad oggetto un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione 26 febbraio 1987 con la quale si dichiara che il rimborso dei diritti all'importazione non è ammисibile, la Corte (prima sezione), composta dai sigg.: G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunziato, il 22 settembre 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione della Commissione 26 febbraio 1987 (REM: 29/86) è annullata.
2. La Commissione è condannata alle spese.

### SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 22 settembre 1988

nel procedimento 236/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Landessozialgericht per il Land della Renania settentrionale-Westfalia): Anna Bergemann contro Bundesanstalt für Arbeit<sup>(1)</sup>

(Previdenza sociale — Assegni di disoccupazione)

(88/C 272/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 236/87, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht per il Land della Renania Settentrionale-Westfalia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Anna Bergemann ed il Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), modificato ed aggiornato con regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio del 2 giugno 1983, (GU n. L 230, pag. 6), e della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 24 gennaio 1974, n. 94 (GU n. C 126,

(<sup>1</sup>) GU n. C 237 del 3. 9. 1987.

pag. 22), la Corte (prima sezione), composta dai sigg.: G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 22 settembre 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Un lavoratore che, durante il periodo del suo ultimo impiego, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro e che, dopo tale trasferimento, non faccia ritorno nello Stato ove lavorava per esercitarvi la propria attività, non può essere qualificato come «lavoratore frontaliero» ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 71, paragrafo 1, lettera a), ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71.*
2. *L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), secondo comma del citato regolamento non va applicato unicamente alle categorie di lavoratori di cui alla decisione n. 94 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.*
3. *L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), secondo comma del citato regolamento si applica ad un lavoratore che, durante il periodo del suo ultimo impiego, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro per motivi di famiglia e che, dopo tale trasferimento, non faccia più ritorno nello Stato ove lavorava per esercitarvi la propria attività.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 22 settembre 1988

nel procedimento 268/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Tariefcommissie di Amsterdam): Cargill B.V. contro Ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle accise<sup>(1)</sup>

*(Pule di soia — Classificazione doganale)*

(88/C 272/07)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nel procedimento 268/87, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Cargill B.V. e l'Ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle accise, domanda vertente sull'interpretazione delle voci 23.02, 23.04, 23.06 e 23.07 della tariffa doganale comune, la Corte (quarta sezione), composta dai sigg.: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. N. Kakouris, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 22 settembre 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Le pule macinate di semi di soia vanno classificate nella sottovoce 23.06 B della tariffa doganale comune.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 269 dell'8. 10. 1987.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>**

*COM(88) 539 def.*

*(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 5 ottobre 1988)*

*(88/C 272/08)*

<sup>(1)</sup> GU n. C 5 del 9. 1. 1988, pag. 5.

---

TESTO INIZIALE

---

TESTO MODIFICATO

**Preambolo immutato**

I primi tre considerando sono immutati

considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e che, di conseguenza, le attuali restrizioni saranno abolite il 31 dicembre 1992;

**Articolo 1 immutato**

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º novembre 1987.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i due mesi dalla sua adozione.

**Paragrafo 2 immutato**

Testo seguente immutato

---

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (¹)

*COM(88) 540 def.*

*(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 5 ottobre 1988)*

*(88/C 272/09)*

(¹) GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 4.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

Preambolo immutato

I primi tre considerando sono immutati

considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e delle persone e che, di conseguenza, le attuali restrizioni saranno abolite il 31 dicembre 1992.

*Articolo 1*

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel seguente modo:

a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentosettantacinque ECU»;

*Articolo 1*

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel seguente modo:

a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentonovanta ECU»;

Punto b) immutato

2. L'articolo 7ter della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, punto a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «300 ECU»;

2. L'articolo 7ter della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, punto a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «trecentodieci ECU»;

Punti b) e c) immutati

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1987.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due mesi dalla sua adozione.

Paragrafo 2 immutato

Testo seguente immutato

**Modifica della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica<sup>(1)</sup>**

**COM(88) 548 def. — SYN 105**

*(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 4 ottobre 1988)*

**(88/C 272/10)**

In conformità con il parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo nel quadro della procedura di cooperazione, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica<sup>(2)</sup>, che la Commissione ha presentato al Consiglio, la Commissione ha deciso di modificare la proposta come segue:

1. Il terzo considerando è soppresso.

2. Al nono considerando è aggiunto quanto segue:

«che siffatte dichiarazioni devono essere formulate nel modo più semplice possibile;

che false attestazioni ed altri abusi delle procedure di cui alla presente direttiva devono essere sanzionati severamente ed in modo coerente nella Comunità.»

3. Il testo dell'articolo 6 è modificato dal testo seguente:

a) La prima frase diventa il paragrafo 1.

b) La seconda frase è sostituita dal seguente paragrafo:

«2. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri delle misure speciali adottate ai sensi del paragrafo 1.»

c) È aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ai fini dell'informazione, le misure speciali dimostratesi giustificate devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

4. Nell'articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso, devono essere aggiunti i termini in corsivo:

«Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri *senza indugio* se le norme in questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).»

5. Nell'articolo 8, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti termini in corsivo:

«2. Previo ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica *senza indugio* se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

<sup>(2)</sup> COM(87) 527 def. dell'11. 2. 1987.

Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato *che esprime senza indugio il suo parere*. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica *al più presto* agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, essere ritirata dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»

6. All'articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel caso di apparecchi per i quali il costruttore ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli apparecchi con la presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. La dichiarazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'apparecchio.

Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve inoltre apporre sull'apparecchio oppure sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul certificato di garanzia il marchio di conformità CE.

Qualora né il costruttore né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione di conformità CE spetta alla persona che commercializza l'apparecchio nella Comunità.

Le disposizioni che disciplinano la dichiarazione CE ed il marchio CE figurano nell'allegato I.

2. Nel caso di apparecchi per i quali il costruttore non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7, o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità mette a disposizione dell'autorità nazionale competente, che deve essere debitamente informata, una documentazione tecnica. Essa descrive l'apparecchio, le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione di cui all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato rilasciati da un organismo competente. Essa deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'apparecchio.

Quando né il costruttore né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione una documentazione tecnica ricade sulla persona che commercializza l'apparecchio sul mercato comunitario.

La conformità degli apparecchi con quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri presumono che questi apparecchi soddisfino i requisiti di protezione di cui all'articolo 4, ferme restando le summenzionate disposizioni».

7. All'articolo 10, dopo la prima frase del paragrafo 4, è aggiunto il nuovo testo seguente:

«La notifica deve precisare se detti organismi sono autorizzati ad occuparsi di tutte le apparecchiature oggetto della presente direttiva oppure se la loro responsabilità è limitata a taluni settori specifici.»

8. All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Nei casi di impiego abusivo delle procedure di certificazione di cui sopra, lo Stato membro competente prende le misure adeguate nei confronti dell'autore di siffatti abusi.»

9. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

1. Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE deve contenere quanto segue:

- descrizione dell'apparecchio in questione;
- riferimento alle specifiche in base alle quali viene dichiarata la conformità ed eventualmente alle misure nazionali applicate per garantire la conformità dell'apparecchio con le disposizioni della direttiva;
- identificazione del firmatario autorizzato a vincolare il costruttore o il suo mandatario;
- eventuale riferimento al certificato CE di tipo rilasciato da un organismo riconosciuto.

2. Marchio di conformità CE

- Il marchio di conformità CE è costituito dalle lettere CE e dalle cifre dell'anno nel quale è stato concesso il marchio.
  - Il marchio deve essere eventualmente corredata dalle lettere distintive utilizzate dall'organismo riconosciuto che ha rilasciato il certificato CE di tipo.
  - Nel caso in cui l'apparecchio fosse soggetto ad altre direttive che prescrivono il marchio di conformità CE, l'applicazione del marchio CE deve inoltre indicare la conformità con i requisiti delle suddette direttive.»
-

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia**

(88/C 272/11)

L'organismo d'intervento greco (YDAGEP, divisione del mercato interno, Acharnon 241, Atene, tel. 862 28 42) ha indetto una gara pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 327/71<sup>(1)</sup>, per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di 1 154 597 kg di tabacco in foglia, della varietà Mavra del raccolto 1987 da essa detenuto.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

---

**Comunicazione concernente il contingente 1988 di riso semigreggio in provenienza dai paesi ACP**

(88/C 272/12)

In seguito alle annullazioni di certificati una quantità di 7 390 t di riso semigreggio è disponibile nel quadro del contingente 1988 previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85<sup>(1)</sup>.

In previsione dell'importazione di tale quantità richieste di certificati d'importazione possono essere introdotte in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 551/85<sup>(2)</sup> a datare dal 28 ottobre 1988. Ciascuna domanda non può superare la quantità sopramenzionata.

---

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10.

**CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**Uno spazio d'intervento per la formazione professionale**

L'Atto unico europeo, e la sfida che comporta il mercato unico interno, rappresenta per l'economia europea uno sforzo di coordinazione e di concertazione sociale, che renda possibile una risposta efficace all'innovazione tecnologica, in un contesto internazionale caratterizzato dalla competizione. Le PMI dovranno svolgere un ruolo chiave. Dato il loro particolare significato, la formazione e la qualificazione di direttori, quadri tecnici e lavoratori di PMI va vista — in questo contesto — come un elemento strategico, che renda possibile un'economia dinamica ed innovatrice, sia nei processi di produzione che nei nuovi prodotti.

64 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: HX-AA-87-003-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3            LIT 4 400            BFR 130



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ — RELAZIONE 1987

Il presente documento costituisce la tredicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

486 pagine, 24 grafici

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-49-87-761-IT-C ISBN: 92-825-7686-8

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 25,5      BFR 1 100      LIT 38 200

\*\*\*\*\* UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
\*\*\*\*\* L-2985 Lussemburgo